Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 marzo 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1055.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 41 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

geografia regionale;
storia della Spagna;
storia della Sardegna;
istituzioni medievali;
paleografia e diplomatica;
filologia latina;
filologia umanistica;
semiotica del testo.

Art. 42 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

epistemologia;
storia del pensiero scientifico;
filosofia della storia;
storia della filosofia moderna;
psicolinguistica;
metodologia delle scienze sociali.

Art. 43 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della lingua francese;
storia della lingua spagnola;
storia della lingua tedesca;
filologia slava;
didattica delle lingue moderne;
lingua inglese;
lingua francese;
lingua tedesca;
lingua spagnola;
psicolinguistica;
lingua russa;
lingua rumena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1056.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 328, 329, 330, 331 e 332, relativi alla scuola di specializzazione in puericultura, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura, sono sostituiti dal seguente con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura

Art. 328. — Presso la cattedra di puericultura, afferente all'istituto di clinica pediatrica dell'Università di Firenze è istituita la scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura.

Alla scuola stessa possono iscriversi esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia. La scuola si propone di conferire la preparazione teorico-pratica sia nel campo della neonatologia e patologia neonatale, sia nel campo della pratica pediatrica preventiva e sociale, con particolare riguardo alla prevalente funzione preventiva e sociale della medicina infantile sul territorio, che il pediatra è chiamato a svolgere. Essa ha la durata di quattro anni ed è articolata in due indirizzi:

a) neonatologia e patologia neonatale;
b) pediatria sociale.

Dopo un primo biennio comune ai due indirizzi, è istituito un secondo biennio differenziato per ciascuno dei due indirizzi.

I medici che abbiano già conseguito la specializzazione in pediatria preventiva e puericultura con uno dei due indirizzi, potranno iscriversi direttamente al secondo biennio della scuola con l'altro indirizzo previsto dallo statuto.

Il numero massimo degli allievi che possono essere iscritti è di ventiquattro complessivamente per l'intera durata del corso di studi, bienni orientativi inclusi.

Le materie d'insegnamento sono:

BIENNIO PROPEDEUTICO COMUNE:

1° *Anno*:

anatomia e fisiologia dell'età evolutiva I;
elementi di ostetricia e ginecologia;
semeiotica infantile;
genetica medica;
elementi di laboratorio e biochimica clinica;
fisiologia della nutrizione;
metabolismo dell'età evolutiva I;
embriologia e fisiologia prenatali;
patologia infantile I;
alimentazione dell'età evolutiva.

2° *Anno*:

anatomia e fisiologia dell'età evolutiva II;
metabolismo dell'età evolutiva II;
patologia infantile II;
auxologia normale;
malattie infettive e loro prevenzione;
patologia prenatale;
patologia perinatale;
elementi di clinica pediatrica;
dietologia infantile
anatomia patologica infantile;
O.R.L. e audiologia infantili;
oculistica e ottica fisio-patologica infantili.

INDIRIZZO DI NEONATOLOGIA E PATOLOGIA NEONATALE:

3° *Anno*:

clinica della gravidanza e del parto normale;
fisiopatologia embrio-fetale;
fisiologia neonatale;
biochimica neonatale;
immunologia neonatale;
diagnostica radiologica neonatale;
tecniche di laboratorio (con riferimento alla fisiopatologia neonatale);
patologia neonatale I;
assistenza al neonato sano ed ammalato;
semeiotica neonatale.

4° *Anno*:

patologia neonatale II;
il neonato a rischio;
farmacologia neonatale;
clinica e terapia neonatali;
rianimazione e terapia intensiva del neonato;
alimentazione del neonato sano e patologico;
anatomia patologica del feto e del neonato;
patologia chirurgica neonatale;
neurologia neonatale.

INDIRIZZO DI PEDIATRIA SOCIALE:

3° *Anno*:

adolescentologia I;
auxologia patologica ed endocrinologia infantile;
neuropsichiatria infantile;
epidemiologia, statistica medica e biometria;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale nell'età evolutiva;
igiene dell'alimentazione;
medicina scolastica e sua legislazione;
psicologia dell'età evolutiva;
fisioterapia e riabilitazione;
consulenza genetica sul territorio;
patologia e clinica delle malattie di importanza sociale nell'età evolutiva.

4° *Anno*:

adolescentologia II;
medicina dello sport nell'età evolutiva;
odontologia e odontoiatria;
ortopedia e traumatologia nell'età evolutiva;
legislazione ed assistenza sociale per l'infanzia e l'adolescenza;
informazione sanitaria;
servizi pubblici extra-ospedalieri di sanità e assistenza per l'età evolutiva;
psicopedagogia;
sociologia applicata alla popolazione infantile.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria: gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Non è ammessa alcuna abbreviazione dei quattro anni di corso.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno della scuola, per l'indirizzo di neonatologia e patologia neonatale potrà essere svolto oltreché presso l'istituto ove la scuola ha sede, presso strutture assistenziali che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato per iscritto dal responsabile di ciascuna struttura. Il tirocinio pratico durante il quarto anno per l'indirizzo di pediatria sociale, è previsto sia svolto almeno in parte, in accordo con le amministrazioni competenti (regioni, province, comuni), presso strutture assistenziali sul territorio (consultori, ecc.) che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato dall'ente responsabile della struttura.

Alla fine di ciascun anno di corso gli allievi, per essere ammessi agli anni successivi, debbono superare le prove di esame teorico-pratiche sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso biennale, l'esame sarà sostenuto sotto forma di colloquio, al termine di ciascun anno.

Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli allievi dovranno sostenere, davanti ad un'apposita commissione, la discussione di una tesi scritta su un argomento della specializzazione.

All'allievo risultato idoneo verrà rilasciato il diploma di specialista in pediatria preventiva e puericultura, con espressa menzione dell'indirizzo seguito, valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1057.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 160 e 161, relativi alla scuola di specializzazione in puericultura, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura, sono sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura

Art. 160. — Presso l'istituto di clinica pediatrica della Università di Pavia è istituita la scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura.

Alla scuola stessa possono iscriversi esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La scuola si propone di conferire la preparazione teorico-pratica sia nel campo della neonatologia e patologia neonatale, sia nel campo della pratica pediatrica preventiva e sociale, con particolare riguardo alla prevalente funzione preventiva e sociale della medicina infantile sul territorio, che il pediatra è chiamato a svolgere.

Art. 161. — Essa ha la durata di quattro anni ed è articolata in due indirizzi:

a) neonatologia e patologia neonatale;

b) pediatria sociale.

Dopo un primo biennio comune ai due indirizzi, è istituito un secondo biennio differenziato per ciascuno dei due indirizzi.

Art. 162. — I medici che abbiano già conseguito la specializzazione in pediatria preventiva e puericultura con uno dei due indirizzi, potranno iscriversi direttamente al secondo biennio della scuola con l'altro indirizzo previsto dallo statuto.

Art. 163. — Il numero massimo degli allievi che possono essere iscritti è di sessanta complessivamente per l'intera durata del corso di studi, bienni orientativi inclusi.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 164. — Le materie di insegnamento sono:

BIENNIO PROPEDEUTICO COMUNE:

1° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva I;
2) elementi di ostetricia e ginecologia;
3) semeiotica infantile;
4) genetica medica;
5) elementi di laboratorio e biochimica clinica;
6) fisiologia della nutrizione;
7) metabolismo dell'età evolutiva I;
8) embriologia e fisiologia prenatali;
9) patologia infantile I;
10) alimentazione nell'età evolutiva.

2° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva II;
2) metabolismo dell'età evolutiva II;
3) patologia infantile II;
4) auxologia normale;
5) malattie infettive e loro prevenzione;
6) patologia prenatale;
7) patologia perinatale;
8) elementi di clinica pediatrica;
9) dietologia infantile;
10) anatomia patologica infantile;
11) O.R.L. e audiologia infantili;
12) oculistica e ottica fisio-patologica infantili.

INDIRIZZO DI NEONATOLOGIA E PATOLOGIA NEONATALE:

3° *Anno*:

1) clinica della gravidanza e del parto normale;
2) fisiopatologia embrio-fetale;
3) fisiologia neonatale;
4) biochimica neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) diagnostica radiologica neonatale;
7) tecniche di laboratorio (con riferimento alla fisiopatologia neonatale);
8) patologia neonatale I;
9) assistenza al neonato sano ed ammalato;
10) semeiotica neonatale.

4° *Anno*:

1) patologia neonatale II;
2) il neonato a rischio;
3) farmacologia neonatale;
4) clinica e terapia neonatali;
5) rianimazione e terapia intensiva del neonato;
6) alimentazione del neonato sano e patologico;
7) anatomia patologica del feto e del neonato;
8) patologia chirurgica neonatale;
9) neurologia neonatale.

INDIRIZZO DI PEDIATRIA SOCIALE:

3° *Anno*:

1) adolescentologia I;
2) auxologia patologica ed endocrinologia infantile;
3) neuropsichiatria infantile;
4) epidemiologia, statistica medica e biometria;
5) epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale nell'età evolutiva;
6) igiene dell'alimentazione;
7) medicina scolastica e sua legislazione;
8) psicologia dell'età evolutiva;
9) fisioterapia e riabilitazione;
10) consulenza genetica sul territorio;
11) patologia e clinica delle malattie di importanza sociale nell'età evolutiva.

4° *Anno*:

1) adolescentologia II;
2) medicina dello sport nell'età evolutiva;
3) odontologia e odontoiatria;
4) ortopedia e traumatologia nell'età evolutiva;
5) legislazione ed assistenza sociale per l'infanzia e l'adolescenza;
6) informazione sanitaria;
7) servizi pubblici extra-ospedalieri di sanità e assistenza per l'età evolutiva;
8) psicopedagogia;
9) sociologia applicata alla popolazione infantile.

Art. 165. — Le norme generali per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle che regolano le scuole di specializzazione dell'Università di Pavia.

Art. 166. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria: gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 167. — Il tirocinio pratico durante il quarto anno della scuola, per l'indirizzo di neonatologia e patologia neonatale potrà essere svolto oltreché presso l'istituto ove la scuola ha sede, presso strutture assistenziali che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato per iscritto dal responsabile di ciascuna struttura.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno per l'indirizzo di pediatria sociale è previsto sia svolto almeno in parte, in accordo con le amministrazioni competenti (regione, province, comuni) presso strutture assistenziali sul territorio (consultori, ecc.) che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato dall'ente responsabile della struttura.

Art. 168. — Alla fine di ciascun anno di corso gli allievi, per essere ammessi agli anni successivi, debbono superare le prove di esame teorico-pratiche sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso biennale, l'esame sarà sostenuto sotto forma di colloquio, al termine di ciascun anno.

Superati gli esami finali, l'allievo sosterrà l'esame di diploma, che potrà essere costituito anche da una dissertazione orale su un argomento precedentemente concordato.

Art. 169. — All'allievo risultato idoneo verrà rilasciato il diploma di specialista in pediatria preventiva e puericultura, con espressa menzione dell'indirizzo seguito, valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1981, n. **1058.**

Norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle spese dell'ufficio del garante della attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, sull'editoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8, settimo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Udito il parere del garante dell'attuazione della legge predetta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del garante nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese dell'ufficio medesimo, di cui agli articoli annessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 26 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1982
Atti di Governo, registro n. 38, *foglio n.* 17

Art. 1.

Il garante adotta con propri provvedimenti la disciplina organizzativa del proprio ufficio.

Art. 2.

A ciascuna unità di personale collocato fuori ruolo presso l'ufficio del garante, ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge 8 agosto 1981, n. 416, compete una indennità di funzione non pensionabile pari al 50 per cento della retribuzione in godimento, con esclusione della indennità integrativa speciale.

Per esigenze straordinarie e di assoluta indilazionabilità possono essere autorizzate, con disposizione motivata dal garante, prestazioni di lavoro straordinario da parte di determinate unità di personale.

Art. 3.

Al garante, equiparato al giudice costituzionale, spetta il trattamento economico previsto dall'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che sarà liquidato a carico dell'unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il funzionamento dell'ufficio.

Art. 4.

I consulenti di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono essere scelti fra i magistrati e il personale appartenente alla carriera direttiva delle pubbliche amministrazioni, il quale dovrà prestare la propria opera in orario diverso da quello d'ufficio, nonché fra i liberi professionisti.

Ai magistrati e ai dipendenti appartenenti alle pubbliche amministrazioni è corrisposto un compenso determinato di volta in volta dal garante in rapporto alla durata ed alla rilevanza delle prestazioni.

Ai liberi professionisti o alle società di consulenti il compenso verrà corrisposto, previa presentazione di regolare parcella, sulla base delle tariffe professionali.

Art. 5.

Sui fondi stanziati nell'apposito capitolo per il funzionamento dell'ufficio del garante gravano le seguenti spese:

a) stipendio ed altri assegni fissi spettanti al garante;

b) compensi di cui agli articoli 2 e 4 del presente regolamento;

c) indennità per il consegnatario;

d) indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero;

e) spese postali e telegrafiche ed altre inerenti al servizio di corrispondenza;

f) manutenzione e adattamento di locali e dei relativi impianti;

g) acquisto e manutenzione di mobili e arredi;

h) acquisto, riparazione e manutenzione di autoveicoli; acquisto di carburante e lubrificante;

i) acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini e di fotoriproduzione;

l) acquisto di libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni;

m) spese d'ufficio;

n) spese di trasporto, imballaggio e facchinaggio;

o) spese casuali;

p) spese di rappresentanza.

Tutte le spese predette potranno essere effettuate anche senza l'autorizzazione del Provveditore generale dello Stato.

Art. 6.

Le spese sono ordinate dal garante o da un suo delegato prescindendo dall'osservanza delle procedure contrattuali indicate negli articoli 3 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Le funzioni di cassiere per la gestione delle spese dell'ufficio di segreteria del garante sono svolte da persona delegata dal garante medesimo e scelta fra il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

In alternativa, tali funzioni possono essere dal garante affidate al cassiere della Direzione generale della informazione, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al vice cassiere.

Ai funzionari di cui ai commi precedenti spetta una indennità mensile pari all'importo di 30 ore di lavoro straordinario.

Art. 8.

Al pagamento delle spese suddette si procede mediante aperture di credito a favore del cassiere.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 9.

Le funzioni di consegnatario dell'ufficio di segreteria del garante sono svolte dal consegnatario della Direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale spetta, per tale compito, una indennità mensile pari a 20 ore di lavoro straordinario.

Art. 10.

Non si applicano, per quanto riguarda l'organizzazione dell'ufficio del garante e la gestione delle spese relative, le norme regolamentari contrarie o incompatibili con il presente decreto.

LEGGE 10 marzo 1982, n. **71**.

Provvedimenti a favore delle facoltà di economia e commercio e di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Pisa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 5 e 10 della legge 3 giugno 1955, n. 504, sono abrogati.

La facoltà di economia e commercio e la sua sezione di lingue e letterature straniere (divenuta facoltà di lingue e letterature straniere con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823) dell'Università di Pisa sono, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge citata, statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità, indipendentemente dalle vicende della convenzione di cui all'articolo 10 della legge medesima.

Art. 2.

Nei confronti del personale docente che ha prestato o presta servizio presso le facoltà indicate nel precedente articolo 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; a quest'ultimo fine, nei confronti di coloro i quali avranno superato il giudizio di idoneità saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 112 del medesimo decreto.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.758 milioni a tutto l'anno finanziario 1981, si provvede a carico del capitolo 4123 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario.

All'onere relativo all'anno 1982, valutato in lire 300 milioni, si provvede mediante riduzione dello stesso capitolo 4123 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SPADOLINI — BODRATO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 10 marzo 1982, n. **72**.

Autorizzazione di vendita al comune di Chioggia (Venezia) delle aree di proprietà dello Stato situate nel comprensorio denominato « Ex Forte di Brondolo ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Chioggia in provincia di Venezia, dell'area del comprensorio denominato « Ex Forte di Brondolo », di ettari 16.11.70, sito nello stesso comune, contraddistinta in catasto alla partita n. 2190/9460, ditta « Demanio dello Stato », foglio 41, mappali 101, 114, 125, 142, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415,

416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508.

Art. 2.

Nell'atto di vendita di cui all'articolo precedente il comune di Chioggia deve impegnarsi a:

a) versare all'Amministrazione finanziaria dello Stato per la cessione dell'area la somma che l'ufficio tecnico erariale stimerà con riferimento alla data di stipula del contratto, in aggiornamento di quella provvisoriamente determinata in L. 4.500 per metro quadrato;

b) corrispondere alla stessa Amministrazione, nell'importo che sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale con riferimento all'intero periodo di durata dell'occupazione e fino alla data di stipula del contratto di cessione dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione delle aree e delle relative accessioni dovuti da chi le detiene alla suddetta data, con ogni accessorio. Dagli indennizzi saranno scomputate le somme eventualmente già anticipate allo stesso titolo;

c) sollevare l'Amministrazione finanziaria dello Stato da ogni onere, obbligo e responsabilità relativamente ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali detentori delle aree e da ogni pretesa di terzi costruttori;

d) realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quanto altro serve all'urbanizzazione del comprensorio di cui all'articolo 1, in particolare riservando a servizi sociali, verde pubblico, strade, edilizia economica e popolare tutte le aree finora non occupate.

Art. 3.

I corrispettivi indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 2 devono essere versati in dieci rate annuali a partire dall'anno successivo alla data del contratto di vendita, maggiorate di interessi commisurati alla media dei tassi di sconto praticati nei periodi di riferimento.

Art. 4.

Il comune di Chioggia può cedere il dirito di superficie delle aree acquistate ai sensi dell'articolo 1 a coloro che le occupano direttamente e personalmente alla data del 31 dicembre 1979.

Il prezzo di cessione del diritto di superficie deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto maggiorato delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il consiglio comunale di Chioggia determina le forme e le condizioni di cessione del diritto di superficie adottando un apposito regolamento nel quale siano indicati gli indirizzi per la pianificazione urbanistica della zona e sia previsto che ad ogni famiglia non potrà essere ceduta una superficie maggiore dell'area occupata per la propria abitazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1982, n. 73.

Istituzione di una voce tariffaria nel servizio dei conti correnti postali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1980, n. 878, con il quale si è provveduto alla determinazione delle tariffe postali e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;

Considerata la necessità di istituire una voce tariffaria nel servizio dei conti correnti per il servizio di versamento dei contributi sociali all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1982;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Alla voce 4.9 - conti correnti postali della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1980, n. 878, viene aggiunta la seguente lettera *n*):

n) accettazione dei modelli DM/10/M
per ogni modello . . . . L. 650

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SPADOLINI — GASPARI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 21

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 21 gennaio 1982.

Proroga della liberalizzazione del transito sul territorio italiano attraverso il porto di Trieste degli autotrasportatori internazionali di merci.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 20 febbraio 1981);

Considerata l'opportunità di confermare a tempo indeterminato la liberalizzazione, adottata per il periodo sperimentale di un anno, dei transiti degli autotrasporti internazionali sul territorio italiano prevista dal decreto ministeriale 17 gennaio 1981;

Decreta:

Articolo unico

La liberalizzazione del transito degli autotrasporti internazionali di merci sul territorio italiano attraverso i valichi di frontiera del Brennero, di Coccau (Tarvisio), di Gorizia (Casa Rossa) e di Fernetti provenienti o diretti all'imbarco nel porto di Trieste, adottata in via sperimentale e provvisoria con il decreto ministeriale 17 gennaio 1981, è confermata a tempo indeterminato.

Roma, addì 21 gennaio 1982

Il Ministro: BALZAMO

(1374)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 17 ottobre 1981.

Emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche di una cartolina postale ordinaria.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1980, n. 878, con il quale sono state fra l'altro apportate, a decorrere dal 1° ottobre 1981, modificazioni alle tariffe postali nell'interno della Repubblica;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una cartolina postale ordinaria da L. 200;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1529 del 6 ottobre 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una cartolina postale ordinaria da L. 200.

Art. 2.

La cartolina postale di cui all'art. 1 è stampata in calcografia e offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato: cm 14,8 × 10,5; colori: due colori calcografici - azzurro grigio e nero - per l'impronta di affrancatura e due colori offset - azzurro e giallo - per riquadri e leggende.

Il recto della cartolina reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, la cui vignetta è così composta: entro un rettangolo di colore, un tondo racchiude una libera rappresentazione della Rocca Aldobrandesca di Piancastagnaio, con elementi del paesaggio circostante; nella parte inferiore destra, il paesaggio degrada dal tondo, raccordandosi con il fondino colorato; quest'ultimo reca, in negativo sulla sinistra, in basso, la leggenda « ITALIA »; in alto a sinistra è riportata la denominazione della rocca, a destra l'indicazione del valore.

Nella parte sinistra della cartolina, due righe orizzontali ed una verticale delimitano due riquadri: nel primo, sono poste la leggenda « CORTOLINA POSTALE », in carattere maiuscolo bastone tondo, e le indicazioni « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », accompagnate da tre righe punteggiate; nel secondo riquadro, è riportata a sinistra, verticalmente, la leggenda « SPAZIO UTILIZZABILE ».

Nella parte restante, riservata all'indirizzo del destinatario, si trovano tre righe punteggiate e tre riquadri, con le indicazioni « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1982
Registro n. 6 Poste, foglio n. 21

(1339)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 marzo 1982.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Mach, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la Mach S.p.a. di Milano è posta in amministrazione straordinaria, è autorizzata la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due ed è nominato commissario l'ing. Alberto Grandi;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui l'ing. Mario Murri è nominato commissario della Mach S.p.a. in sostituzione del dimissionario ing. Alberto Grandi;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui il professor Pier Giusto Jaeger è nominato commissario della Mach S.p.a. in sostituzione del dimissionario ing. Mario Murri;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1981, con il quale è reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma formulato ai sensi dell'art. 2 della legge predetta;

Vista l'istanza in data 2 marzo 1982, con la quale il commissario prof. Pier Giusto Jaeger chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Mach S.p.a., essendosi realizzato il programma citato con il perfezionamento del concordato stragiudiziale, attuato mediante la cessione del pacchetto azionario della società all'AGIP petroli S.p.a., che effettuerà la ristrutturazione dell'impresa secondo le linee recepite nel programma medesimo e nel rispetto degli accordi sindacali, e mediante il soddisfacimento dei creditori assistito da garanzie dell'ENI e dell'AGIP petroli S.p.a.;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge citata, sull'istanza di cui sopra;

Ritenuto necessario, in considerazione della avvenuta realizzazione del programma, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Mach S.p.a., con sede in Milano, via Gustavo Fara, 41, di cui alle premesse.

Art. 2.

L'esecuzione degli adempimenti connessi alla chiusura della procedura sarà curata dal prof. Pier Giusto Jaeger e le spese relative saranno a carico della Mach S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera e Il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1301)

DECRETO 12 marzo 1982.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Gaeta industrie petroli, in Gaeta.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Gaeta industrie petroli di Gaeta è posta in amministrazione straordinaria, è autorizzata la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due ed è nominato commissario l'ing. Alberto Grandi;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui l'ing. Mario Murri è nominato commissario della S.p.a. Gaeta industrie petroli in sostituzione del dimissionario ing. Alberto Grandi;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui il prof. Pier Giusto Jaeger è nominato commissario della S.p.a. Gaeta industrie petroli in sostituzione del dimissionario ingegner Mario Murri;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1981, con il quale è reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma formulato ai sensi dell'art. 2 della legge predetta;

Vista l'istanza in data 2 marzo 1982, con la quale il commissario prof. Pier Giusto Jaeger chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Gaeta industrie petroli, essendosi realizzato il programma citato con il perfezionamento del concordato stragiudiziale, attuato mediante la cessione del pacchetto azionario della società all'AGIP petroli S.p.a., che effettuerà la ristrutturazione dell'impresa secondo le linee recepite nel programma medesimo e nel rispetto degli accordi sindacali, e mediante il soddisfacimento dei creditori assistito da garanzie dell'ENI e dell'AGIP petroli S.p.a.;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge citata, sull'istanza di cui sopra;

Ritenuto necessario, in considerazione della avvenuta realizzazione del programma, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Gaeta industrie petroli, con sede in Gaeta, località Arzano, di cui alle premesse.

Art. 2.

L'esecuzione degli adempimenti connessi alla chiusura della procedura sarà curata dal prof. Pier Giusto Jaeger e le spese relative saranno a carico della S.p.a. Gaeta industrie petroli.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera e Il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1302)

DECRETO 12 marzo 1982.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Mediterranea raffineria siciliana petroli, in Milazzo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto 12 marzo 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Mediterranea raffineria siciliana petroli di Milazzo è posta in amministrazione straordinaria, è autorizzata la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due ed è nominato commissario l'ing. Alberto Grandi;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui l'ing. Mario Murri è nominato commissario della S.p.a. Mediterranea raffineria siciliana petroli in sostituzione del dimissionario ing. Alberto Grandi;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui il prof. Pier Giusto Jaeger è nominato commissario della S.p.a. Mediterranea raffineria siciliana petroli in sostituzione del dimissionario ing. Mario Murri;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1981, con il quale è reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma formulato ai sensi dell'art. 2 della legge predetta;

Vista l'istanza in data 2 marzo 1982, con la quale il commissario prof. Pier Giusto Jaeger chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Mediterranea raffineria siciliana petroli, essendosi realizzato il programma citato con il perfezionamento del concordato stragiudiziale, attuato mediante la cessione del pacchetto azionario della società all'AGIP petroli S.p.a., che effettuerà la ristrutturazione dell'impresa secondo le linee recepite nel programma medesimo e nel rispetto degli accordi sindacali, e mediante il soddisfacimento dei creditori assistito da garanzie dell'ENI e dell'AGIP petroli S.p.a.;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge citata, sulla istanza di cui sopra;

Ritenuto necessario, in considerazione della avvenuta realizzazione del programma, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Mediterranea raffineria siciliana petroli, con sede in Milazzo (Messina), contrada Mangiavacca, di cui alle premesse.

Art. 2.

L'esecuzione degli adempimenti connessi alla chiusura della procedura sarà curata dal prof. Pier Giusto Jaeger e le spese relative saranno a carico della S.p.a. Mediterranea raffineria siciliana petroli.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera e Il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1303)

DECRETO 13 marzo 1982.

Autorizzazione alla Sipea S.p.a., in Roma, ad esercitare le assicurazioni in tutti i rami danni, nonché la riassicurazione nei rami danni e nel ramo vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 13, recante modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda in data 9 marzo 1982 della Sipea - Società italiana per l'esercizio delle assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni in tutti i rami danni, nonché la riassicurazione negli stessi rami danni e nel ramo vita;

Visti l'atto costitutivo e lo statuto che prevedono nell'oggetto sociale oltre che l'esercizio delle assicurazioni in tutti i rami danni anche l'acquisto di portafogli assicurativi da società poste in liquidazione coatta amministrativa e la relativa gestione e sviluppo;

Visto il programma di attività e la relazione tecnica uniti alla suddetta domanda;

Rilevato che la società si è impegnata ad integrare il predetto programma di attività in conseguenza dell'eventuale provvedimento di trasferimento di portafoglio;

Vista la lettera in data 9 marzo 1982 con la quale la Sipea S.p.a. ha comunicato che inizierà ad operare solo in conseguenza dell'eventuale trasferimento di portafoglio di altra impresa, ai sensi del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'11 marzo 1982;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla legge;

Decreta:

La Sipea - Società italiana per l'esercizio delle assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni in tutti i rami indicati nell'allegato 1 alla legge 10 giugno 1978, n. 295, nonché la riassicurazione nei rami danni e nel ramo vita.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà fino al 31 gennaio 1983 le tariffe di cui alla delibera del C.I.P. n. 4 in data 28 gennaio 1982.

Roma, addì 13 marzo 1982

Il Ministro: MARCORA

(1411)

DECRETO 15 marzo 1982.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e liquidazione coatta amministrativa della San Giorgio S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma, e trasferimento del portafoglio assicurativo alla Sipea S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 22 agosto 1974 con il quale la S.p.a. San Giorgio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Vista la nota ministeriale n. 819435 in data 1° dicembre 1980 con la quale, tenuto conto delle minusvalenze immobiliari accertate a seguito di perizie estimative eseguite dai competenti uffici tecnici erariali ed in base all'esame del bilancio dell'esercizio 1979, è stata contestata alla società:

deficienza del margine di solvibilità e della quota di garanzia;

deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C. auto;

insufficienza della riserva sinistri del ramo R.C. auto;

Visto il telex ministeriale n. 819452 in data 2 dicembre 1980 con il quale è stato contestato all'impresa l'omesso versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota ministeriale n. 811822 in data 6 marzo 1981 con la quale è stata contestata alla società l'accresciuta deficienza del margine di solvibilità, della quota di garanzia e delle attività poste a copertura delle riserve tecniche R.C.A. al 31 dicembre 1979 in conseguenza di ulteriori minusvalenze immobiliari risultanti da altre perizie estimative eseguite dai competenti uffici tecnici erariali;

Considerato che in relazione alla predetta contestazione di irregolarità risultanti dall'esame del bilancio dell'esercizio 1979 la società ha adottato, con ritardo, solo provvedimenti parziali ed insufficienti a rimuovere completamente le irregolarità stesse;

Visti i decreti ministeriali in data 27 dicembre 1979, 15 dicembre 1980 e 17 giugno 1981 con i quali sono state irrogate alla società le sanzioni di cui all'art. 69 del testo unico del 13 febbraio 1959, n. 449, per inadempienza agli obblighi in materia di cauzioni legali dovute per gli esercizi 1979 e 1980;

Visto il telex ministeriale n. 834675 in data 17 giugno 1981 con il quale tra l'altro, è stato contestato alla società il persistente stato di irregolare funzionamento conseguente alla mancata, integrale rimozione delle irregolarità di cui alle già dette note ministeriali n. 819435 e n. 811822 rispettivamente in data 1° dicembre 1980 e 6 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale in data 17 giugno 1981 con il quale, tenuto conto della persistenza delle già dette irregolarità, è stato fatto divieto alla società di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Visto il verbale degli accertamenti ispettivi, eseguiti presso la sede della società, redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti in data 3 agosto 1981;

Viste le lettere in data 15 settembre, 16 settembre e 2 ottobre 1981 con le quali la società ha trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente:

un nuovo prospetto del margine di solvibilità da possedere al 31 dicembre 1980 compilato tenendo conto di alcuni dei rilievi formulati dagli ispettori ministeriali con il predetto verbale ispettivo del 3 agosto 1981;

copia del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci che, in data 9 settembre 1981, ha deliberato l'aumento del capitale sociale da lire 3.500 a lire 5.500 milioni;

copia di una ricevuta attestante il pagamento dell'imposta sulle assicurazioni dovuta per conguaglio dell'esercizio 1980 e per prima rata dell'esercizio 1981, pagamento che in sede di accertamenti ispettivi era risultato omesso;

Viste le perizie estimative eseguite dai competenti uffici tecnici erariali che hanno accertato per i beni immobili di proprietà della società i valori di mercato al 31 dicembre 1980 ed al momento della esecuzione delle perizie stesse;

Vista la nota ministeriale n. 819238 in data 1° dicembre 1981 con la quale, in base all'esame del bilancio dell'esercizio 1980 e tenuto conto delle risultanze degli anzidetti accertamenti ispettivi nonché dei provvedimenti adottati nel corso dell'esercizio dai competenti organi societari, sono state contestate, tra l'altro, le seguenti irregolarità e violazioni di legge:

1) deficienza dell'ammontare minimo della riserva sinistri R.C. auto delle generazioni 1978 e 1980 pari complessivamente a L. 312.556.800;

2) insufficienza della riserva sinistri del ramo R.C. auto risultante dalla ridotta velocità di liquidazione dei sinistri dell'anno di accadimento (46,81 % per il 1980), dalla limitata incidenza percentuale dell'ammontare dei sinistri pagati nell'anno di accadimento, dal costo medio dei sinistri pagati al 31 dicembre 1980 particolarmente ridotto per tutte le generazioni, dal costo medio dei sinistri riservati estremamente contenuto e notevolmente inferiore agli analoghi costi medi accertati per l'insieme delle imprese operanti nel territorio nazionale, dall'inadeguatezza del rapporto tra l'ammontare globale delle riserve tecniche R.C. auto ed i premi lordi acquisiti nell'esercizio che appare ancora più preoccupante tenendo conto della anomala ed abbastanza elevata frequenza dei sinistri;

3) decifienza di attività poste a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C. auto risultata pari a lire 3.454.985.922 tenendo conto dell'ammontare delle riserve tecniche costituite dalla società stessa (maggiorate solo della citata insufficienza dell'ammontare minimo delle riserve sinistri R.C. auto) nonché delle attività idonee allo scopo secondo la vigente normativa e nei limiti percentuali determinati dalla stessa;

4) mancata indicazione nel bilancio e nel conto economico dell'esercizio 1980 dell'effettivo ammontare, rispettivamente, dei crediti verso gli agenti e delle spese di acquisizione, produzione e organizzazione. In particolare, per quanto attiene alle provvigioni del ramo R.C. auto l'ispezione ministeriale ha accertato, analiticamente per un gruppo di 54 agenzie, che sono state corrisposte L. 752.419.067 in più rispetto alla somma esposta nel conto economico, mentre dall'esame a campione eseguito sulle rimanenti agenzie (316), è risultato che sarebbero state effettivamente erogate in più allo stesso titolo, L. 211.177.589;

5) irregolare indicazione nel bilancio dell'esercizio 1980 dell'ammontare delle spese di primo impianto in quanto, in sede di accertamenti ispettivi, è emerso che a tale conto sono stati imputati, per L. 445.647.302, costi che non hanno utilità riferibile a più esercizi e che pertanto non sono soggetti ad ammortamento. Da tale operazione è derivata la mancata esposizione nel conto economico del corretto ammontare delle spese generali di amministrazione (lire 2.763 milioni anziché lire 2.318 milioni) e della quota di ammortamento di impianti e attrezzature e, conseguentemente, si è avuta una modificazione del risultato di esercizio per lire 354 milioni;

6) eccessiva incidenza dei caricamenti relativi al ramo R.C. auto che, nell'esercizio 1980, tenendo conto di quanto detto in precedenza ai numeri 4) e 5), sono stati pari al 49 % circa dei premi lordi acquisiti. Tale fenomeno rappresenta la gravità dello squilibrio strutturale dell'impresa e produce in ogni esercizio una notevole contrazione della liquidità con conseguenze rilevanti sull'effettivo risultato di esercizio nonché sulla velocità di liquidazione dei sinistri;

7) deficienza della cauzione legale dovuta al 31 dicembre 1980 pari a L. 1.162.862.281;

8) deficienza del margine di solvibilità da costituire al 31 dicembre 1980 ricalcolato dall'ufficio tenendo conto di quanto detto ai precedenti numeri 1), 4) e 5) nonché dell'ammontare delle minusvalenze immobiliari accertate dai competenti uffici tecnici erariali al 31 dicembre 1980;

9) irregolare tenuta del libro giornale in relazione al quale è risultato che le registrazioni relative alla chiusura dei conti al 31 dicembre 1980 sono state eseguite con notevolissimo ritardo mentre quelle relative alle operazioni del 2 gennaio 1981 erano le ultime riportate alla data del 3 agosto 1981;

10) compensazione di partite, eseguite nel bilancio dell'esercizio 1980, tra debiti e crediti verso gli agenti;

11) mancata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del risultato delle verifiche che, dopo la conclusione dell'ispezione ministeriale, l'impresa avrebbe dovuto eseguire al fine di accertare, analiticamente per ogni agenzia, l'ammontare complessivo delle provvigioni effettivamente corrisposte nel 1980 in misura superiore al 14 %;

12) mancata esibizione di idonea documentazione concernente la cancellazione dell'ipoteca gravante su un cespite immobiliare di proprietà della società in relazione alla quale i rappresentanti della stessa avevano assunto specifico impegno;

13) mancata comunicazione delle iniziative assunte al fine di recuperare alcuni crediti di dubbia esigibilità, esposti in bilancio;

14) mancato adempimento degli obblighi verso l'INA - Gestione autonoma fondo di garanzia per le vittime della strada;

15) mancato versamento all'ufficio del registro dell'imposta sui premi per L. 205.080.800;

16) violazioni varie dell'art. 3 della legge n. 39/1977 in relazione alle quali sono pervenuti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vari esposti di danneggiati e sono stati eseguiti n. 43 verbali di accertamento ai sensi della legge n. 706/1975;

Considerato che con la predetta nota in data 1° dicembre 1981 è stato assegnato all'impresa il termine di trenta giorni per presentare un piano di risanamento e per eliminare la deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C. auto nonché tutte le altre irregolarità contestate con esclusione dell'insufficienza della riserva sinistri del ramo R.C. auto per la eliminazione della quale sono stati assegnati novanta giorni;

Vista la lettera in data 30 dicembre 1981 con la quale la società ha replicato alle contestazioni ministeriali;

Considerato che, in sostanza, con la predetta lettera la società ha comunicato:

di aver provveduto ad eliminare le contestate posizioni debitorie verso l'INA - Gestione autonoma fondo di garanzia per le vittime della strada e verso l'ufficio del registro e di avere intrapreso iniziative giudiziarie per il recupero dei crediti di cui si è detto in precedenza;

di non doversi tener conto, ai fini della determinazione della deficienza del margine di solvibilità, delle minusvalenze immobiliari accertate, per la parte che ha dato luogo alla costituzione in bilancio del fondo ex art. 36 della legge n. 295/1978 (lire 250 milioni circa) nonché per la parte conseguente alle valutazioni riferite al 31 dicembre 1980 e non al momento della esecuzione delle perizie estimative;

che, tenendo conto dell'intero ammontare del valore attuale dei beni immobili, la deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche R.C. auto si riduce entro limiti eliminabili con il versamento del deliberato aumento di capitale sociale;

che il deliberato aumento di capitale sociale da lire 3.500 a lire 5.500 milioni sarà realizzato « per una prima tranche di un miliardo in tempi brevissimi » e per la parte residua « entro il marzo-aprile 1982 »;

che « seguirà entro il maggio-giugno 1982 un ulteriore aumento di capitale sociale che, sin da ora si conferma non sarà inferiore a lire 1.500 milioni »;

che « riportare la compagnia a livelli più che soddisfacenti di produttività non è operazione che possa essere realizzata in tempi brevissimi dovendosi incidere simultaneamente e radicalmente:

a) sulle strutture direzionali ...;

b) sulla organizzazione agenziale che, per troppa intraprendenza ed eccessive pretese, crea non pochi problemi e squilibri alla società;

c) sulle metodologie di gestione aziendale che coinvolgeranno prevalentemente la dirigenza e tutto il personale con funzioni di responsabilità »;

Considerato che i beni immobili possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche R.C. auto costituite al 31 dicembre 1980:

per le quote libere da ipoteche;

per il valore accertato alla stessa data del 31 dicembre 1980 e non in epoche successive;

entro il limite massimo percentuale fissato per gli stessi dalla vigente normativa;

Ritenuto che, ferme restando le irregolarità contestate alla società, pur tenendo conto della comunicazione della stessa di cui alla citata lettera del 30 dicembre 1981, la San Giorgio S.p.a. presenta tuttora la maggior parte e le più rilevanti delle violazioni di legge contestate in data 1° dicembre 1981. In particolare, in conseguenza della mancata esecuzione dei necessari ed indifferibili apporti finanziari, la società presenta allo stato attuale:

1) deficienza dell'ammontare minimo della riserva sinistri del ramo R.C. auto pari a L. 312.556.800;

2) deficienza di attività poste a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C. auto per L. 3.454.985.922;

3) deficienza del margine di solvibilità da costituire al 31 dicembre 1980 per lire 500 milioni circa;

4) deficienza della cauzione legale dovuta al 31 dicembre 1980 pari a L. 1.162.862.281;

Vista la lettera in data 12 febbraio 1982 con la quale l'ufficio del registro di Roma ha comunicato che la San Giorgio S.p.a. presenta una posizione debitoria pari a L. 472.246.138 per omesso versamento della seconda e della terza rata dell'imposta sui premi dovuta per lo esercizio 1981 nonché per soprattasse relative a vari pagamenti tardivi;

Vista la nota n. 811385 del 25 febbraio 1982 con la quale, tenendo conto di quanto esposto in precedenza, è stato comunicato alla sezione fallimentare del tribunale di Roma — che ne aveva fatto richiesta ai sensi

dell'art. 195 della legge fallimentare — il parere favorevole alla dichiarazione dello stato di insolvenza della società;

Vista la nota ministeriale n. 811563 in data 2 marzo 1982 con la quale:

si è ribadito che i beni immobili destinati a copertura delle riserve tecniche al 31 dicembre 1980 possono considerarsi ammissibili a tal fine per il valore accertato alla medesima data e comunque per le quote libere da ipoteche ed entro il limite massimo percentuale fissato per gli stessi dalla vigente normativa;

si è osservato che per l'eliminazione di tutte le irregolarità e violazioni di legge contestate al 31 dicembre 1980, la società ha ipotizzato interventi differiti nel tempo e non assistiti da alcuna garanzia di adempimento;

e, conseguentemente, non sono state approvate le misure prospettate dalla società perché inadeguate, per tempi e modalità di esecuzione, ad eliminare lo squilibrio tecnico-gestionale già contestato;

Visto il telex in data 8 marzo 1982 con il quale la San Giorgio S.p.a., replicando alla citata nota del 2 marzo 1982 con la quale è stato respinto il piano presentato:

« contesta » l'ammontare della deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche che sussisterebbe ma sarebbe pari a lire 1.200 milioni circa;

« contesta » che sia stata rilevata la mancanza di ogni « garanzia » di adempimento degli interventi ipotizzati ma differiti nel tempo in quanto l'attuale azionariato ha sempre mantenuto i propri impegni;

« osserva » di non essere l'unica del mercato che abbia questo tipo di carenza;

sostiene ancora una volta che le ipoteche sono in fase di estinzione;

conclude respingendo formalmente « l'addebito comunicato » e riservandosi ogni e qualsiasi azione a tutela;

Visto il telex in data 11 marzo 1982 con il quale l'azionista di maggioranza della società — EFIB S.r.l. — in risposta alle note ministeriali del 1° dicembre 1981 e 2 marzo 1982, invece di promuovere operazioni concrete e documentabili, conferma integralmente il contenuto del sopracitato telex dell'8 marzo 1982, ma dichiara di essere immediatamente disponibile ad effettuare in conto aumento capitale sociale il versamento della somma di lire 3.000 milioni in titoli di Stato onde sanare la copertura delle riserve tecniche del ramo R.C. auto;

Ritenuto che occorre procedere alla revoca delle autorizzazioni e conseguentemente alla liquidazione coatta amministrativa della società in relazione al perdurare dello stato di irregolare funzionamento, delle irregolarità e violazioni di legge citate in precedenza, dello squilibrio economico e finanziario destinati ad aggravarsi in mancanza di idonei e tempestivi interventi finanziari nonché, infine, dello squilibrio strutturale della impresa che comporterebbe la produzione di ulteriori perdite di esercizio;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'11 marzo 1982;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1 che prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile contro i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato preventivamente il suo consenso;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1982 con il quale la Sipea S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in tutti i rami danni nonché la riassicurazione nei rami danni e nel ramo vita;

Vista la lettera in data 15 marzo 1982 con la quale la Sipea S.p.a. ha manifestato il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 576;

Considerato che la predetta Sipea S.p.a. soddisfa le condizioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 99 %, attraverso la Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., 83 imprese di assicurazioni e che tra queste, 75 imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, hanno raccolto per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci per l'esercizio 1980, premi in misura superiore al 50 % dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Decreta:

Art. 1.

Alla San Giorgio S.p.a., con sede in Roma, sono revocate tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa.

Art. 2.

La San Giorgio S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Gregorio Iannotta.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese un compenso mensile di L. 500.000 a titolo di acconto delle competenze spettantegli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1978.

Art. 4.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni danni della predetta San Giorgio S.p.a., con sede in Roma, è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settem-

bre 1978, n. 576, convertito, con modificazoni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla Sipea S.p.a., con sede in Roma.

Art. 5.

Le convenzioni da stipularsi tra la Sipea S.p.a. e l'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla Sipea S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa Sipea S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla Sipea S.p.a. per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera *a*), ivi compresa la quota delle spese generali attribuibile al servizio di liquidazione dei sinistri nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge suindicato, al fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla Sipea S.p.a.

Art. 6.

La Sipea S.p.a. non chiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della San Giorgio S.p.a., con sede in Roma, in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Art. 7.

I rapporti tra la Sipea S.p.a. ed il commissario liquidatore della San Giorgio S.p.a., con sede in Roma, saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione, tra l'altro, dovrà disciplinare:

a) la possibilità per la Sipea S.p.a. di accedere ai locali della sede della San Giorgio S.p.a., con sede in Roma, nonché a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi, ivi custoditi, trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, relativo all'obbligo per la Sipea S.p.a. di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della Sipea S.p.a. dei locali della sede e degli uffici periferici della San Giorgio S.p.a.

La convenzione di cui al primo comma, dovrà essere stipulata entro trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto, è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato, continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente.

Fino alla scadenza dello stesso termine, la Sipea S.p.a. è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 9.

Gli assicurati della San Giorgio S.p.a., con sede in Roma, che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agènzie della Sipea S.p.a. che ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'interessato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 10.

E' fatto obbligo alla Sipea S.p.a. di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami, della San Giorgio S.p.a., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1982

Il Ministro: Marcora

(1410)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 dicembre 1981.

Modalità e condizioni per l'effettuazione delle operazioni di acquisto o di sconto dei crediti vantati dalle medie e piccole imprese nei confronti delle regioni, province e comuni ed altri enti pubblici, ivi inclusi gli enti ospedalieri, a valere sul fondo rotativo costituito presso il Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544, il quale, nel prevedere la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo rotativo di dieci miliardi di lire destinato all'acquisto o allo sconto dei crediti vantati dalle medie e piccole imprese, come definite ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, nei confronti delle regioni, province e comuni ed altri enti pubblici, ivi inclusi gli enti ospedalieri, stabilisce che con decreto del Ministro del tesoro saranno fissate le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle relative operazioni e saranno indicati gli istituti di credito a medio termine abilitati a compierle;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Mediocredito centrale un fondo di lire dieci miliardi, a carattere rotativo, destinato esclusivamente all'acquisto o allo sconto dei crediti diretti vantati nei confronti delle regioni, province, comuni ed altri enti pubblici, ivi inclusi gli enti ospedalieri, dalle medie e piccole imprese industriali come definite ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, i cui requisiti sono accertati alla data della presentazione delle richieste di intervento agli istituti ed aziende di credito di cui al successivo art. 3.

I rientri per capitale ed interessi delle operazioni effettuate dal fondo sono utilizzati per nuove operazioni.

Per la gestione del fondo il Mediocredito centrale tiene una contabilità autonoma.

Le disponibilità del fondo di rotazione sono tenute in un conto infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 2.

Il fondo rotativo, per il tramite degli istituti ed aziende di credito indicati al successivo art. 3, acquista contro la cessione in suo favore, ovvero sconta i crediti di cui al precedente art. 1 che risultino certi e liquidi sulla base di idonea documentazione attestante l'avvenuta liquidazione amministrativo-contabile della spesa relativa effettuata dagli enti debitori.

Le operazioni di acquisto dei crediti hanno luogo mediante la corresponsione alle imprese cedenti di importi pari all'ammontare dei crediti ceduti.

Le imprese, a fronte delle operazioni di cui al comma precedente, corrispondono al fondo, per un periodo di 18 mesi, interessi ad un tasso pari al costo della provvista, determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento dell'acquisto del credito, in rate semestrali posticipate, rilasciando per ogni scadenza semestrale un proprio effetto cambiario di importo pari a quello degli interessi dovuti a ciascuna scadenza.

Nell'ipotesi in cui il credito ceduto dovesse essere soddisfatto dall'ente debitore prima del suddetto termine di 18 mesi, l'operazione si estinguerà e verranno effettuati i relativi conguagli sugli interessi, con conseguente restituzione alle imprese degli effetti cambiari non ancora scaduti.

Le operazioni di sconto dei crediti sono effettuate ad un tasso di sconto equivalente al costo della provvista di cui al precedente terzo comma, per la durata di 18 mesi, fermo restando che nell'ipotesi in cui il credito ceduto dovesse essere soddisfatto dall'ente debitore prima del suddetto termine, l'operazione si estinguerà e verranno effettuati i relativi conguagli sugli interessi.

Qualora il credito ceduto non venga soddisfatto dall'ente debitore entro il termine di 18 mesi, le imprese saranno tenute al rimborso dell'importo del credito ceduto ed al pagamento dei relativi interessi, salva la facoltà del fondo rotativo di rinnovare l'operazione di acquisto ovvero di sconto.

Le cessioni dei crediti in favore del fondo rotativo dovranno essere, sia nei casi di acquisto sia nei casi di sconto, notificate ed espressamente accettate dall'ente debitore prima dell'erogazione del corrispettivo in favore delle imprese cedenti.

Art. 3.

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga alle disposizioni dei loro statuti, effettuano, per conto del fondo rotativo, le operazioni di cui al precedente art. 2.

Gli istituti ed aziende di credito sopraindicati ricevono le richieste di intervento del fondo rotativo a loro presentate dalle imprese interessate, valutano la idoneità della documentazione allegata alle richieste stesse ed inoltrano, mensilmente, al Mediocredito centrale le richieste di intervento.

Il Mediocredito centrale delibera, in relazione alle disponibilità del fondo rotativo, l'accoglimento delle operazioni, precisando la forma del suo intervento e ne dà comunicazione agli istituti ed aziende di credito.

Gli istituti ed aziende di credito curano, inoltre, per conto del fondo rotativo, l'esecuzione degli adempimenti relativi alle notificazioni all'ente debitore di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, al pagamento in favore delle piccole e medie imprese del corrispettivo del credito ceduto, all'incasso degli interessi dovuti alle singole scadenze, al conguaglio degli interessi alla data del pagamento da parte dell'ente debitore del credito ceduto, nonché al rimborso da parte delle imprese dell'importo dei crediti ceduti e non soddisfatti alla scadenza dei 18 mesi.

Agli istituti ed aziende di credito, per gli oneri connessi alla loro attività, viene riconosciuta una commissione onnicomprensiva una tantum a carico del fondo rotativo nella misura dell'1 per cento dell'importo del credito ceduto.

La misura della commissione onnicomprensiva potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti ed aziende di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Alla fine di ogni anno il Mediocredito centrale trasmette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, il rendiconto dell'attività del fondo.

Art. 5.

Alle operazioni effettuate dal fondo si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1982
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 351

(1372)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 dicembre 1981, n. **1059.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Gaetano Arcangeli », in Bologna.

N. 1059. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Gaetano Arcangeli », in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1982
Registro n. 6 *Beni culturali, foglio n.* 243

DECRETO 15 dicembre 1981, n. **1060.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Angelo Rizzoli », in Venezia.

N. 1060. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Angelo Rizzoli », in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1982
Registro n. 6 *Beni culturali, foglio n.* 244

DECRETO 18 dicembre 1981, n. **1061.**

Assegnazione di ventuno posti di tecnico laureato presso le Università degli studi di Firenze, Milano, Siena e Venezia.

N. 1061. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, ventuno posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati, per l'immissione in ruolo di dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 12 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, come segue:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali . . . . posti 1
istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica I . . . . . . » 1

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiologia . . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di elettrochimica e metallurgia » 1
istituto di genetica . . . . » 2
istituto di scienze botaniche . . . . » 1
istituto di zoologia . . . . » 1
istituto di matematica . . . . » 1

Facoltà di agraria:

istituto di biochimica generale . . . . posti 1
istituto di chimica agraria . . . . . » 2
istituto di industrie agrarie . . . . . » 1
istituto di microbiologia agraria e tecnica . . . . » 1
istituto di microbiologia industriale . . » 1

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di zootecnica generale . . . » 1

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di archeologia e storia dell'arte greca e romana . . . . » 1

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia . . . . . . posti 1
istituto di anatomia ed istologia patologica . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di zoologia . . . . » 1

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di economia e commercio:

istituto di storia economica . . . . . posti 1

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 397

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **74.**

Modificazione allo statuto dell'Associazione nazionale allevatori di suini, in Roma.

N. 74. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvata la modificazione all'art. 16 dello statuto dell'Associazione nazionale allevatori di suini, in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, n. 2031.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 132

DECRETO 15 gennaio 1982, n. **75.**

Modificazioni allo statuto del Jockey club italiano, in Roma.

N. 75. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, vengono approvate le modificazioni agli articoli 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21 e 24 dello statuto del Jockey club italiano, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1973, n. 130.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1982
Registro, n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 131

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio denominato « Pulling Fireworks »

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1982, n. 10.01170, l'artificio pirotecnico denominato « Pulling Fireworks », importato dalla Repubblica federale di Germania, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria V, gruppo C, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1379)

REGIONE SICILIA

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso Lloyd Scudo, in Palermo

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

Visti gli articoli 17 e 20 dello statuto della regione siciliana e l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante le relative norme di attuazione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le leggi 24 dicembre 1969, n. 990 e 10 giugno 1978, n. 295 e 26 gennaio 1980, n. 13 e relative integrazioni e modifiche;

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Vista la legge regionale 9 luglio 1975, n. 49, modificata con la legge regionale 21 febbraio 1976, n. 7;

Vista la sentenza del tribunale di Palermo in data 8 giugno 1981, n. 2/81, che ai sensi dell'art. 195 del regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267, ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.m.s. Lloyd Scudo, con sede in Palermo, via D'Ondes Reggio n. 6, la quale ha esercitato indebitamente, a livello regionale, attività assicurativa nel ramo R.C.A.;

Considerato che di detta sentenza è stata data comunicazione all'assessorato industria per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività assicurativa ai sensi della normativa vigente;

Visto l'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, ai sensi del quale l'autorità amministrativa dispone la liquidazione coatta delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Ritenuto che per il combinato disposto del citato art. 75 e dell'art. 195 del regio decreto n. 267 l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza nei confronti della società di cui trattasi comporta l'obbligo della messa in liquidazione coatta amministrativa;

Sentita la commissione consultiva regionale per le assicurazioni private la quale nella seduta del 1° luglio 1981 ha espresso parere favorevole alla messa in liquidazione coatta della società menzionata;

Decreta:

Art. 1.

La S.m.s. Llyod Seudo, con sede in Palermo, via D'Ondes Reggio n. 6, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Salvatore Meli, residente a Palermo, via Siracusa, 34.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo provvedimento.

Palermo, addì 4 agosto 1981

L'assessore all'industria

(1382)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Diario della prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di documentarista bibliotecario

La prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di documentarista bibliotecario, indetto dalla Camera dei deputati con decreto presidenziale 14 gennaio 1982, n 1641 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 25 gennaio 1982, avrà luogo in Roma nel giorno di mercoledì 16 giugno 1982 presso il palazzo dello Sport, piazzale dello Sport, Roma-Eur.

I candidati che non abbiano ricevuto, prima della data indicata, una comunicazione di esclusione dal concorso da parte dell'Amministrazione della Camera, dovranno presentarsi, muniti del documento indicato in domanda, alle ore 8,30 del giorno sopra indicato presso i seguenti ingressi:

cancello L: candidati il cui cognome inizi con le lettere da « A » a « Q » inclusa;

cancello M1: candidati il cui cognome inizi con le lettere da « R » a « Z ». Si avvertono i candidati che non sarà consentito l'accesso alla sede d'esame con libri, borse o pacchi di qualunque tipo.

(1349)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Rinvio della prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1982, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 270, a modifica dei decreti ministeriali 6 ottobre 1980, n. 00/41222 e 2 febbraio 1981, n. 00/43966, è stato stabilito che la prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania, si svolga a Napoli il giorno 8 maggio 1982, con inizio alle ore 8,30, ed abbia luogo presso la manifattura tabacchi, via Galileo Ferraris n. 273.

Tale nuova data sarà comunicata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i candidati ammessi al concorso.

(1351)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica al contingente di cattedre di educazione musicale nella scuola media con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 41-42, parte II, dell'8-15 ottobre 1981, è stata pubblicata la rettifica al contingente di cattedre di educazione musicale nella scuola media con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano, indicato dall'art. 1 del decreto ministeriale 20 febbraio 1969, in esecuzione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603 e 20 marzo 1968, n. 327.

(1314)

Avviso relativo alla pubblicazione di decreti di rettifica concernenti le graduatorie formulate ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 e dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 41-42, parte II, dell'8-15 ottobre 1981, sono stati pubblicati i decreti di rettifica relativi alle graduatorie formulate ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1966, n. 748, di italiano, latino, storia, educazione civica e geografia nella scuola media (classe 1), di applicazioni tecniche maschili e femminili nella scuola media.

(1315)

Avviso relativo alla pubblicazione di decreti di rettifica concernenti le graduatorie formulate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 41-42, parte II, dell'8-15 ottobre 1981, sono stati pubblicati i decreti di rettifica, rispettivamente, relativi alle graduatorie formulate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, di filosofia e storia nei licei e nell'istituto magistrale (tab. 5), di disegno nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale (tab. 11), di dattilografia nell'istituto tecnico commerciale (tab. 2 datt.), di stenografia nell'istituto tecnico commerciale (tab. 1 sten.), di chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali, per geometri e femminili (tab. AVIII), di chimica e laboratorio negli istituti tecnici industriali (tab. EVIII), di chimica industriale e tintoria e laboratorio nell'istituto tecnico industriale (tab. EIX), di chimica industriale, microscopia e microbiologia conciaria e scienze naturali nell'istituto tecnico industriale (tab. EXI), di chimica organica e tecnologia della concia e della tintura delle pelli nell'istituto tecnico industriale (tabella EXII).

(1316)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 71 del 13 marzo 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ente ospedaliero «Dott. G. Giambalvo», in Menfi: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore tecnico.

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1982, n. 1.

Modificazione alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 77: «Norme concernenti le associazioni dei produttori agricoli nella Regione e relative unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, sull'associazionismo dei produttori agricoli».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 77: «Norme concernenti le associazioni dei produttori agricoli nella Regione e le relative unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, sull'associazionismo dei produttori agricoli».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 gennaio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 dicembre 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 dicembre 1981.

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1982, n. 2.

Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive (legge regionale numero 11/80). Integrazione finanziamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11 recante: «Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive», è disposta per l'anno 1981, un'ulteriore autorizzazione di spesa di lire 650.000.000.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo trova copertura al cap. 16120 del bilancio di previsione per l'anno 1981 con la seguente variazione di analogo importo, agli stati di previsione di competenza e di cassa:

PARTE ENTRATA

In aumento:

Cap. 24120. — Proventi e rimborsi vari . . L. 500.000.000

PARTE SPESA

In diminuzione:

Cap. 12120 . . . . L. 50.000.000

Cap. 12160 . . . . » 100.000.000

In aumento:

Cap. 16120. — Contributi per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive (legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11) . . . . L. 650.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 5 gennaio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 dicembre 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 dicembre 1981.

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1982, n. 3.

Integrazione della legge regionale 24 maggio 1980, n. 68, concernente la disciplina dell'utilizzazione del patrimonio, della contabilità e dei contratti delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 18 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 68, è aggiunto il seguente comma:

« Con decreti del presidente della giunta regionale il personale di cui all'art. 13 della legge regionale 26 novembre 1979, n. 59, è nominativamente trasferito nei ruoli del comune nel cui territorio sono posti gli immobili o si trovano i mobili e le attrezzature, presso o con le quali si svolgeva prevalentemente la prestazione lavorativa al 17 settembre 1980 ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 gennaio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 dicembre 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 dicembre 1981.

(1175)

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1982, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione Toscana per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1982, sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1982, il bilancio regionale per l'anno 1982 depositato al consiglio regionale in data 9 dicembre 1981 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 18 gennaio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 dicembre 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 gennaio 1982.

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1982, n. 5.

Ente regionale di assistenza tecnica e gestionale (E.R.T.A.G.). Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (E.R.T.A.G.) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno 1982 sia approvato per legge, e comunque, non oltre il 30 aprile 1982, il bilancio per l'anno finanziario 1982 approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 120 del 23 dicembre 1981 e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 18 gennaio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 dicembre 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 gennaio 1982.

(1176)

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1982, n. 6.

Legge regionale n. 18/81. FIDI Toscana S.p.a. Credito a breve termine. Proroga.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 2 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 4, quarto comma, della legge regionale n. 32/74 già sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 60 del 6 dicembre 1979, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 1981, è sostituito dai seguenti comma:

« Per quanto concerne il credito a breve termine l'intervento dovrà orientarsi verso operazioni aventi utilizzazione specifica e comunque con durata e modalità di rimborso predeterminate ed entro limiti percentuali, non eccedenti un terzo del fondo destinato alle operazioni di credito a medio termine, prefissati dalle direttive del consiglio regionale ».

« Fino al 30 giugno 1982 i limiti percentuali riferentisi alle operazioni a breve termine, prefissati dalle direttive del consiglio regionale, non dovranno eccedere i due terzi del fondo destinato alle operazioni di credito a medio termine ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 25 gennaio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 dicembre 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 gennaio 1982.

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1982, n. 7.

Legge regionale n. 59/80 art. 17, secondo comma, legge regionale n. 64/81, legge regionale n. 10/79, art. 1, ultimo comma. Rimborso spese per la redazione degli elenchi sul patrimonio edilizio esistente. Proroga termini.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 2 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1981, indicato dall'articolo unico della legge regionale 18 agosto 1981, n. 64 è prorogato al 31 ottobre 1982, ferme restando le altre disposizioni ivi contenute.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 25 gennaio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 dicembre 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 gennaio 1982.

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1982, n. 8.

Disciplina provvisoria per l'erogazione di contributi a favore di aziende pubbliche e private per il ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporti pubblici locali, di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 2 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la regolare ed efficiente continuità dei servizi di trasporti pubblici locali, in attesa della possibilità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la regione Toscana, per l'anno 1982 e comunque non oltre l'entrata in vigore della legge regionale di riforma e delega del settore, concede agli enti e alle aziende pubbliche e alle imprese private che esercitano i servizi suddetti, contributi provvisori con le modalità previste dal successivo art. 2 sulle quote di finanziamento del fondo regionale ad essa spettanti e disponibili, in attuazione dell'art. 9 della legge n. 151 medesima.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I — Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale ... L. 72.000
semestrale ... L. 40.000

II — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale ... L. 100.000
semestrale ... L. 55.000

III — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale ... L. 96.000
semestrale ... L. 53.000

IV — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale ... L. 85.000
semestrale ... L. 47.000

V — Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale ... L. 165.000
semestrale ... L. 92.000

VI — Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* ... L. 30.000

VII — Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali ... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 65.000
Abbonamento semestrale ... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente, da concedersi alle aziende pubbliche, agli enti locali e loro consorzi sono commisurati all'ammontare degli interventi finanziari degli enti pubblici locali, risultanti dalle certificazioni di bilancio preventivo per il 1981 incrementati, di quelli erogati per tale anno dalla Regione allo stesso titolo.

I contributi suddetti a favore delle imprese private saranno commisurati all'ammontare dei sussidi accordati ai sensi della legge regionale 26 luglio 1978, n. 51, per l'esercizio 1981 e calcolati sulla base dei costi medi chilometrici 1981, incrementati, ove del caso, degli interventi finanziari erogati allo stesso titolo dagli enti locali e risultanti dalle relative certificazioni di bilanci per l'anno 1981.

Anche agli enti e alle aziende esercenti autolinee sostitutive od integrative del servizio ferroviario verranno applicate le disposizioni di cui ai precedenti comma.

L'ammontare di contributi da erogarsi a ciascun ente od impresa non potrà, comunque superare la passività di esercizio per il 1982.

Art. 3.

Alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo la giunta regionale provvede mediante anticipazione in rate trimestrali.

Art. 4.

Gli enti e le aziende interessate alla concessione dei contributi dovranno presentare domanda alla giunta regionale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1982, si farà fronte con i fondi stanziati sull'apposito capitolo del bilancio 1982.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 25 gennaio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 dicembre 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 gennaio 1982.

(1177)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1982, n. 1.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al* Bolllettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1982)

(*Omissis*).

(1332)

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1982, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l'anno finanziario 1982 e comunque non oltre il 31 marzo 1982, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 gennaio 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 12 gennaio 1982.

(1333)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1982, n. 15.

Rendiconto generale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *febbraio* 1982)

(*Omissis*).

(1136)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1981, n. 56.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 5 *settembre* 1981)

(*Omissis*).

(1321)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820730)